

REPORT 231

Rassegna Normativa

a cura di Mara Chilosì e
Matteo Riccardi



AUTORI

Mara Chilosì: Avvocato cassazionista del Foro di Milano. Esperta in diritto dell'ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e *compliance* aziendale (d.lgs. 231/2001 e *whistleblowing*).

Matteo Riccardi: Avvocato penalista del Foro di Milano. Esperto in diritto penale dell'ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e *compliance* aziendale (d.lgs. 231/2001 e *whistleblowing*).

SOMMARIO



Normativa

Informazioni semplificate per la rendicontazione di sostenibilità	Pag. 4
Linee guida EBA per la gestione il monitoraggio dei rischi ESG	Pag. 5
Linee guida per il Tax Control Framework (TCF)	Pag. 6
PMI e modelli “231” semplificati per la sicurezza sul lavoro	Pag. 7
Direttiva UE sulla lotta alla corruzione	Pag. 8
Aggiornamento delle FAQ dell’INL sulla patente a crediti per i cantieri	Pag. 9
Circolare ASSONIME sul recepimento della direttiva NIS2	Pag. 10
Criteri ministeriali per la redazione dei codici di comportamento “231”	Pag. 11
Documento ASSONIME sull’audizione al tavolo di riforma “231”	Pag. 12
Circolare ASSONIME sulla compliance doganale	Pag. 13
Consultazione pubblica sulle linee guida MIMIT in materia di appalti per prodotti sostenibili	Pag. 14
Riforma dei reati informatici	Pag. 15
Nuovo standard ISO 37001:2025	Pag. 16
Riforma dei reati contro gli animali	Pag. 17
Riforma della disciplina in materia di accise	Pag. 18
DDL in materia di intelligenza artificiale	Pag. 19
Legge delega per la riforma del sistema sanzionatorio in materia finanziaria	Pag. 20



CASSAZIONE PENALE

Cassazione penale, sez. II, 5 dicembre 2024 (dep. 15 gennaio 2025), n. 1810 - Autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta	Pag. 21
Cassazione penale sez. III, 5 novembre 2024 (dep. 17 gennaio 2025), n. 2062 - Citazione diretta a giudizio nel processo all'ente	Pag. 22
Cassazione civile, sez. lav., 3 dicembre 2024 (dep. 27 gennaio 2025), n. 1880 - Segnalazione di illeciti nel contesto lavorativo e interesse personale del dipendente	Pag. 23
Cassazione penale, sez. II, 29 gennaio 2025 (dep. 5 febbraio 2025), n. 4753	Pag. 24
Cassazione penale, sez. VI, 19 dicembre 2024 (dep. 4 febbraio 2025), n. 4535 - Responsabilità dell'ente e principio di irretroattività	Pag. 25
Cassazione penale, sez. V, 10 gennaio 2025 (dep. 28 febbraio 2025), n. 8369 - Citazione diretta a giudizio nel processo all'ente	Pag. 26
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 2025 (dep. 6 marzo 2025), n. 9243 - Nomina del difensore dell'ente nel procedimento di riesame cautelare	Pag. 27
Cassazione penale, sez. III, 10 dicembre 2024 (dep. 19 marzo 2025), n. 10930 - Società unipersonali e campo di applicazione del d.lgs. 231/2001	Pag. 28
Tribunale Milano, sez. V penale, 25 febbraio 2025 - Disastro ferroviario di Pioltello	Pag. 29
Tribunale Milano, sez. mis. prev. - Revoca anticipata dell'amministrazione giudiziaria	Pag. 30



Informazioni semplificate per la rendicontazione di sostenibilità

ARGOMENTO: RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ - ESG

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel*, *compliance & risk*, *internal audit*, commercialisti

DATA EDIZIONE: gennaio 2025

Direttiva (UE) 2025/2 - Rendicontazione di sostenibilità in forma semplificata

In data 8 gennaio 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento Europeo e del Consiglio (in vigore dal 28 gennaio 2025 e che gli Stati dovranno recepire entro il 29 gennaio 2027), che estende il novero delle imprese che possono inserire informazioni ESG semplificate nella propria **rendicontazione obbligatoria di sostenibilità**.

Scopo della Direttiva è l'allargamento alle imprese assicurative e riassicurative «*piccole e non complesse*» la semplificazione ESG, che consente di limitare la propria rendicontazione di sostenibilità solo a determinate e più generiche informazioni (breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa; descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio; principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa; indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni).

Il tema assume rilevanza, anche nella prospettiva dei rischi reato che l'ente è chiamato a governare attraverso il modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001, in relazione alle possibili conseguenze che un'errata dello strumento della rendicontazione di sostenibilità può riverberare dal punto di vista dei reati societari presupposto previsti dall'art. 25-ter d.lgs. 231/2001.

Linee guida EBA per la gestione il monitoraggio dei rischi ESG

ARGOMENTO: ESG

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel, compliance & risk, internal audit*, HSE

DATA EDIZIONE: gennaio 2025

EBA, Guidelines on the management of environmental, social and governance (ESG) risks

In data 8 gennaio 2025 l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il report «*Guidelines on the management of environmental, social and governance (ESG) risks*».

Il Documento fa seguito a quanto stabilito in materia di vigilanza bancaria dalla Direttiva UE 2024/1619, che stabilisce come le autorità competenti definiscano i requisiti per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ambientali, sociali e di *governance*.

Le Linee Guida EBA forniscono indicazioni per la strutturazione dei processi interni e dei piani di cui gli enti dovrebbero dotarsi per garantire la resilienza del modello di *business* rispetto ai rischi finanziari connessi ai fattori ESG, nonché all'obiettivo dell'Unione europea di realizzare entro il 2050 la transizione verso la neutralità climatica.

Il Documento entra in vigore dal prossimo 11 gennaio 2026, eccezion fatta per gli enti di piccole dimensioni per i quali è previsto il differimento di un anno.

Linee guida per il Tax Control Framework (TCF)

ARGOMENTO: TAX CONTROL FRAMEWORK - ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel*, *compliance & risk*, *internal audit*, commercialisti

DATA EDIZIONE: gennaio 2025

Linee guida per il Tax Control Framework (TCF)

Con provvedimento del 10 gennaio 2025 l'Agenzia delle Entrate, per adeguarsi alle novità normative introdotte in materia di “**adempimento collaborativo**” dal d.lgs. 221/2023 (c.d. decreto delegato) e, da ultimo, d.lgs. 108/2024 (c.d. decreto correttivo), ha emesso delle Linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (in attuazione dell'art. 4, comma 1-*quater* d.lgs. 128/2015).

Le **Linee guida**, contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione e attestazione dell'efficacia operativa, sono articolate in una sezione dedicata alla redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model - TCM) e per la certificazione del sistema e in una sezione per la compilazione della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali dei contribuenti del settore industriale.

Tale documento assume rilevanza, in particolare, sotto il profilo della mappatura e della prevenzione dei rischi fiscali connessi alla commissione dei reati tributari previsti dall'art. 25-*quinqüiesdecies* d.lgs. 231/2001 come presupposto della responsabilità dell'ente, che presuppongono un'opportuna integrazione tra il modello di organizzazione, gestione e controllo e il Tax Control Framework adottato dalla società.

PMI E MODELLI “231” SEMPLIFICATI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

ARGOMENTO: PMI - MODELLO ORGANIZZATIVO

SOGGETTI DESTINATARI: datori di lavoro, dirigenti, RSPP, PMI

DATA EDIZIONE gennaio 2025

Disegno di legge 2025 sulle PMI

In data 14 gennaio 2025 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha approvato il disegno di legge annuale sulle **piccole e medie imprese (PMI)**, previsto dall'art. 18 l. 180/2011 (*«Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»*).

Il provvedimento - che si propone di fornire una disciplina organica delle PMI, introducendo misure di favore e di semplificazione - si segnala, in particolare, la proposta di modifica dell'**art. 30 d.lgs. 81/2008**, che, com'è noto, pone una disciplina “speciale” dei requisiti di idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies d.lgs. 81/2008).

Nel dettaglio, è prevista l'introduzione di un nuovo comma 5-ter del citato art. 30, in base al quale l'INAIL sarà chiamato a elaborare *«modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale»* e a supportare le imprese nell'adozione dei modelli *«sul piano gestionale e applicativo»*.

DIRETTIVA UE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE

ARGOMENTO: CORRUZIONE - RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel*, *compliance & risk*, *internal audit*

DATA EDIZIONE: gennaio 2025

Proposta di Direttiva UE sulla lotta alla corruzione

Nel mese di gennaio 2025 sono iniziate le interlocuzioni tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio (c.d. triloghi) per la definizione della proposta di Direttiva sulla lotta contro la corruzione (formalizzata dalla Commissione nel maggio 2023), volta ad armonizzare la legislazione anticorruzione in tutti gli Stati membri e a rendere obbligatoria, nel contesto europeo, l'incriminazione per i reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC).

Tra i principali obiettivi della Proposta di direttiva si segnalano: (i) rendere obbligatori, ai sensi del diritto europeo, tutti i reati previsti dall'UNCAC e armonizzarli negli Stati Membri; (ii) prevedere la **punibilità delle persone giuridiche** per i reati corruttivi commessi a loro beneficio da soggetti apicali o subordinati; (iii) aumentare le sanzioni penali applicabili a tali reati e rivedere i relativi termini di prescrizione; (iv) ampliare e potenziare gli strumenti di indagine e le misure a disposizione degli organi inquirenti nelle indagini e nel perseguimento di tali reati; (v) stabilire *standard* minimi nelle misure adottate da ciascuno Stato membro per prevenire la corruzione.

AGGIORNAMENTO DELLE FAQ DELL'INL SULLA PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI

ARGOMENTO: SICUREZZA SUL LAVORO - PATENTE A CREDITI

SOGGETTI DESTINATARI: datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori nei cantieri, operatori del settore edilizia

DATA EDIZIONE: gennaio 2025

FAQ INL sulla “patente a crediti” per i cantieri

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato al 17 gennaio 2025 le FAQ sulla “**patente a crediti**”, strumento obbligatorio, dal 1 ottobre 2024, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei **cantieri** di cui al Titolo IV d.lgs. 81/2008

Dopo i primi chiarimenti forniti lo scorso ottobre, l'INL ha risposto a nuovi quesiti sull'ambito di applicazione e le modalità operative dell'istituto.

Le principali tematiche affrontate nell'aggiornamento delle FAQ riguardano: (i) specificazioni sulle figure che operano fisicamente nei cantieri soggette all'obbligo della patente a crediti; (ii) specificazioni sulle figure escluse dall'obbligo della patente; (iii) procedure da seguire in caso di perdita della certificazione SOA1; (iv) controlli sull'identità dei subappaltatori; (v) comunicazione al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della richiesta di rilascio.

La patente a crediti, oltre che misura a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rappresenta anche un importante presidio di controllo nella chiave di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, per riflesso, della responsabilità “da reato” degli enti ai sensi dell'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001, in particolare quale misura integrata nel modello di organizzazione, gestione e controllo ai fini della verifica della catena degli appaltatori e subappaltatori che operano presso i cantieri.

CIRCOLARE ASSONIME SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA NIS2

ARGOMENTO: CYBERSICUREZZA - REATI INFORMATICI

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel*, *compliance & risk*, *internal audit*, IT

DATA EDIZIONE: gennaio 2025

Circolare Assonime 1/2025 - “Nis2: le scelte dell’impresa in tema di cybersicurezza”

Assonime ha pubblicato la Circolare n. 1 del 30 gennaio 2025, dal titolo «*Nis2: le scelte dell’impresa in tema di cybersicurezza*», con l’obiettivo di fornire un quadro normativo aggiornato e di rappresentare le implicazioni derivanti per le aziende italiane dal recepimento, con il d.lgs. 138/2024, della **Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. Nis2)**, che ha stabilito «*misure volte a garantire un livello elevato di sicurezza informatica in ambito nazionale, che contribuiscono ad aumentare il livello comune di sicurezza nell’UE e ad un migliore funzionamento del mercato interno*»).

La Circolare analizza le principali novità apportate dal d.lgs. 138/2024, tra cui: (i) l’ampliamento del novero dei soggetti obbligati rispetto a quanto previsto dalla precedente Direttiva (UE) 2016/1148, ora abrogata; (ii) l’ampliamento dell’ambito di applicazione oggettivo della normativa, coinvolgendo anche settori ulteriori rispetto a quelli già considerati “critici” (energia, trasporti, finanza, sanità) e cioè quelli della gestione dei rifiuti, della produzione alimentare e dei servizi di *cloud computing*; (iii) la definizione dell’ambito di applicazione della normativa in base alla dimensione aziendale, salvo alcune realtà strategiche sempre soggette a obblighi, a prescindere dal dato dimensionale; (iv) l’introduzione di nuove misure di gestione del rischio di cybersicurezza; (v) l’obbligo di notifica degli incidenti; (vi) il rafforzamento dei poteri ispettivi e sanzionatori dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; (vii) il coordinamento con altre normative, quali il Regolamento “Dora” (per la sicurezza nel settore finanziario) e il Regolamento europeo “*Cyber Resilience Act*” (per prodotti *hardware* e *software*).

Le indicazioni fornite dalla Circolare rappresentano un utile punto di riferimento, anche nella prospettiva della prevenzione dei rischi reato, per procedere all’aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo - per le imprese interessate dalla novella normativa - relativamente ai presidi di controllo del rischio di commissione, in particolare, dei reati informatici previsti come presupposto dall’art. 24-bis d.lgs. 231/2001.

CRITERI MINISTERIALI PER LA REDAZIONE DEI CODICI DI COMPORTAMENTO “231”

ARGOMENTO: CODICI DI COMPORTAMENTO - LINEE GUIDA

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel*, *compliance & risk*, *internal audit*, avvocati, commercialisti

DATA EDIZIONE: febbraio 2025

Ministero della Giustizia - “Criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti”

In data 10 febbraio 2025 il Ministero della Giustizia ha pubblicato i «*Criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti*», al fine di fornire alle associazioni rappresentative e di categoria degli enti indicazioni e criteri per la predisposizione dei «**codici di comportamento**» menzionati dall’art. 6, comma 3 d.lgs. 231/2001.

È noto, infatti, che il Ministero della Giustizia cui sono sottoposti i codici di comportamento per la predisposizione dei modelli organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001 (nella prassi denominati anche “linee guida”), ai sensi della richiamata disposizione del d.lgs. 231/2001, «*può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*». Al contempo, l’art. 85 d.lgs. 231/2001 prevede espressamente che «*con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [..] il Ministro della giustizia*» adotti le disposizioni regolamentari di attuazione del testo di legge.

In attuazione di tali previsioni, con decreto del Ministero della giustizia 26 giugno 2003, n. 201, è stato adottato il «*Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*», che disciplina il procedimento di controllo e di approvazione dei codici di comportamento comunicati al Ministero dalle associazioni rappresentative degli enti.

Il documento in esame si divide in una prima parte, dedicata ai principi fondamentali del sistema della responsabilità “da reato” degli enti di cui al d.lgs. 231/2001, con particolare attenzione alla procedura di approvazione dei codici di comportamento, e in una seconda parte, che illustra nel dettaglio i criteri guida che orientano la valutazione ministeriale e fornisce indicazioni pratiche sulla struttura e sulle componenti essenziali di questi strumenti.

Sotto questo profilo, il documento mette in luce la necessità che i codici di comportamento non si limitino a enunciazioni teoriche, ma debbano offrire indicazioni pratiche e concrete, in grado di orientare le scelte organizzative degli enti e ridurre il rischio di responsabilità, nell’ottica di evitare fenomeni di “*cosmetic compliance*”, ossia l’adozione di modelli meramente formali, privi di un’effettiva applicazione.

DOCUMENTO ASSONIME SULL'AUDIZIONE AL TAVOLO DI RIFORMA “231”

ARGOMENTO: RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI - RIFORMA

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel*, *compliance & risk*, *internal audit*, avvocati, commercialisti

DATA EDIZIONE: febbraio 2025

Assonime - “Audizione presso il tavolo tecnico del Ministero della Giustizia per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 8 giugno 2011 n. 231)”

In data 10 febbraio 2025 Assonime ha pubblicato il documento Consultazioni 5/2025, dal titolo “*Audizione presso il tavolo tecnico del Ministero della Giustizia per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)*”, in cui sono illustrati i punti discussi nell’ambito dell’audizione presso il Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Giustizia per la **riforma della disciplina del d.lgs. 231/2001**.

Tra i temi trattati, in particolare, rileva l’importanza del contesto normativo e giurisprudenziale in cui una possibile riforma dovrebbe collocarsi, al fine di adeguare il sistema di responsabilità degli enti ai cambiamenti dell’ultimo ventennio, valorizzando i presidi organizzativi già esistenti nelle imprese in funzione di legalità, nonché le nuove forme di collaborazione - preventiva e *post-factum* - tra le imprese e le autorità pubbliche, previste in diversi settori dell’ordinamento.

In prospettiva di riforma, Assonime ha segnalato la necessità di alcuni interventi normativi puntuali sui nodi critici della disciplina, che riguardano, tra gli altri: il regime di prescrizione dell’illecito dell’ente; l’abrogazione della previsione dell’elusione fraudolenta del modello organizzativo come condizione necessaria per l’esonero dalla responsabilità; la revisione del sistema sanzionatorio e cautelare; la semplificazione delle norme per le piccole imprese; l’esigenza di coordinamento rispetto tra il d.lgs. 231/2001 e altri settori dell’ordinamento, come la disciplina del Codice dei contratti pubblici, il Codice antimafia, la normativa in materia di sostenibilità; la rilevanza delle condotte riparatorie e di collaborazione in sede processuale.

CIRCOLARE ASSONIME SULLA COMPLIANCE DOGANALE

ARGOMENTO: NORMATIVA DOGANALE

SOGGETTI DESTINATARI: operatori del settore import-export

DATA EDIZIONE: febbraio 2025

Circolare Assonime 2/2025 - “Operatore Economico Autorizzato (AEO): ottenimento e gestione dell'autorizzazione”

In data 3 febbraio 2025 Assonime ha pubblicato la Circolare n. 2/2025 dal titolo «*Operatore Economico Autorizzato (AEO): ottenimento e gestione dell'autorizzazione*».

Il documento analizza e chiarisce le modalità per conseguire l'autorizzazione doganale AEO e lo *status* di operatore sicuro e affidabile (trattato nella circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9/2024), in modo da consentire la riduzione dei rischi nella gestione delle operazioni “oltreconfine”, tramite l'implementazione di assetti adeguati in ambito organizzativo, amministrativo e contabile.

La Circolare passa in rassegna le diverse fasi dell'*iter* autorizzativo, dalla predisposizione dell'istanza a quelle successiva al rilascio dell'Autorizzazione, con *focus* sui requisiti per il superamento delle fasi di *pre-audit* e di *audit*.

Assonime, tra l'altro, evidenzia l'opportunità di un coordinamento dei presidi gestionali preordinati al rispetto della normativa AEO con i sistemi organizzativi già presenti nell'impresa, in modo da evitare duplicazioni di procedure e, così, valorizzare i presidi di *compliance* già esistenti.

Le indicazioni del documento appaiono utili, anche dal punto di vista della disciplina del d.lgs. 231/2001, dal momento che mettono in luce, da un lato, l'importanza del modello di organizzazione, gestione e controllo ai fini del rilascio dell'Autorizzazione e, dall'altro, l'esigenza di un'integrazione tra i presidi organizzativi finalizzati al rispetto della disciplina regolatoria e i controlli previsti dallo stesso modello organizzativo ai fini della prevenzione dei reati di “contrabbando” previsti dall'art. 25-*sexiesdecies* d.lgs. 231/2001 (come da ultimo modificati e integrati dalla riforma doganale del d.lgs. 141/2024).

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LINEE GUIDA MIMIT IN MATERIA DI APPALTI PER PRODOTTI SOSTENIBILI

ARGOMENTO: SOSTENIBILITÀ - APPALTI

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel, compliance & risk, internal audit, HSE*

DATA EDIZIONE: febbraio 2025

Consultazione sulle linee guida MIMIT “Disposizioni in materia di appalti di forniture di qualità per le pubbliche Amministrazioni”

È stata aperta, dal 12 febbraio fino al 12 maggio 2025, la consultazione sulle linee Guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) in materia di incentivi negli appalti per prodotti sostenibili, previste dall'art. 16 l. 206/2023 ai fini della promozione della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici delle micro, piccole e medie imprese che garantiscano il livello di sostenibilità dei prodotti offerti.

Di particolare interesse risulta la proposta, contenuta nel documento, di valorizzare il possesso, in capo alle imprese partecipanti alla gara, di determinate **certificazioni** quali, tra le altre, la ISO 9001 (sul sistema di gestione della qualità), la **ISO 14001** (sul sistema di gestione ambientale) e la **ISO 45001** (sul sistema di gestione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto alla quale l'art. 30, comma 5 d.lgs. 81/2008 pone una presunzione di idoneità, rispetto ai requisiti ivi previsti, dei modelli organizzativi definiti conformemente allo *standard* internazionale).

Si tratterebbe, in caso di definitiva approvazione delle linee guida, di un ulteriore riconoscimento dell'importanza dell'adozione e dell'implementazione da parte delle imprese di strumenti di gestione ispirati alle *best practice* internazionali di settore, i quali possono costituire altresì la base per la strutturazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati indicati nel “catalogo” del d.lgs. 231/2001.

RIFORMA DEI REATI INFORMATICI

ARGOMENTO: REATI INFORMATICI

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel*, *compliance & risk*, *internal audit*, IT

DATA EDIZIONE: febbraio 2025

Proposta di legge “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati”

In data 28 febbraio 2025 è stata assegnata alla II Commissione Giustizia la proposta di legge C.2134, recante «*Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati*», finalizzata a rafforzare gli strumenti di contrasto al “dossieraggio”, ossia al mercato di informazioni sensibili creato attraverso la violazione di sistemi informatici protetti.

La proposta prevede l'introduzione delle nuove fattispecie di cui all'art. 615-*quater*.1 c.p., che punisce la «*diffusione non autorizzata di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti*», e di cui all'art. 615-*quater*.2. c.p., in tema di «*acquisto o detenzione di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti*», prevedendo l'inserimento della prima ipotesi criminosa all'interno del “catalogo” dei reati informatici dell'art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001.

Il delitto dell'art. 615-*quater*.1 c.p., inoltre, è richiamato nell'ambito della fattispecie incriminatrice di “estorsione informatica” di cui all'art. 629, comma 3 c.p., già costituente reato presupposto ai sensi del medesimo art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001 (come modificato dalla l. 90/2024).

NUOVO STANDARD ISO 37001:2025

ARGOMENTO: CORRUZIONE - SISTEMI DI GESTIONE

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel*, *compliance & risk*, *internal audit*, avvocati

DATA EDIZIONE: febbraio 2025

ISO 37001:2025 - “Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use”

È in vigore dal 28 febbraio 2025 la nuova ISO 37001:2025, seconda edizione dello *standard* «*Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use*», che aggiorna la precedente versione del 2016.

Il documento fornisce le linee Guida per progettare e implementare sistemi di prevenzione e contrasto della corruzione nel settore pubblico e in quello privato e per garantire la *compliance* rispetto alla normativa internazionale, ponendo particolare attenzione alla promozione della cultura dell'anti-corruzione e dell'integrità, valorizzando la diffusione di una *leadership* etica e l'integrazione con le tematiche della sostenibilità e del *climate change*.

RIFORMA DEI REATI CONTRO GLI ANIMALI

ARGOMENTO: ANIMALI - RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel*, *compliance & risk*, *internal audit*, avvocati

DATA EDIZIONE: marzo 2025

Proposta di legge “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”

Nel mese di marzo 2025 è stata avviata in Senato la discussione della proposta di legge (C. 30, che assorbe le proposte C.468, C.842, C.1109, C.1393), già approvata a fine 2024 dalla Camera, in tema di riforma dei reati contro gli animali.

La proposta si segnala, oltre che per le modifiche alla disciplina penale sostanziale in materia, per l'introduzione di un nuovo illecito dell'ente (art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001) relativo alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqies* e 638 c.p.

In caso di definitiva approvazione della legge, le imprese saranno chiamate a valutare la necessità di un aggiornamento della propria mappatura dei rischi all'interno del modello organizzativo e, se del caso, un irrobustimento dei protocolli e delle misure finalizzati alla riduzione dei connessi rischi reato.

RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCISE

ARGOMENTO: ACCISE

SOGGETTI DESTINATARI: operatori del settore import-export

DATA EDIZIONE: marzo 2025

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise

In data 13 marzo 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo recante la revisione delle disposizioni in materia di **accise**.

Tra le novità si segnala, in particolare, la definizione dell'art. 1 di "Soggetto Obbligato Accreditato" (SOAC), ossia il *«il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa»*.

Ai fini dell'attribuzione della qualifica di SOAC, il testo conferisce espressa rilevanza all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 e la mancata irrogazione nei confronti del soggetto interessato, nel quinquennio precedente la richiesta, di *«provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6»* del d.lgs. 504/1995 (Testo unico accise).

La modifica normativa proposta, tra l'altro, andrà valutata anche sotto il profilo dell'identificazione dei rischi reato in materia di accise, essendo stata introdotta dal d.lgs. 141/2024 (*«Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»*) all'interno dell'art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001 - già riguardante i reati in materia doganale - la responsabilità dell'ente per i reati previsti dal Testo unico accise.

DDL IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ARGOMENTO: INTELLIGENZA ARTIFICIALE

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel*, *compliance & risk*, *internal audit*, avvocati

DATA EDIZIONE: marzo 2025

Disegno di legge - “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”

In data 20 marzo 2025 il Senato ha approvato il disegno di legge recante «*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*», finalizzato a disciplinare la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di sistemi di **intelligenza artificiale**.

Tra le varie deleghe conferite al Governo nell'art. 24 risalta in particolare quella relativa alla «*precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente*».

LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA FINANZIARIA

ARGOMENTO: NORMATIVA FINANZIARIA - SANZIONI

SOGGETTI DESTINATARI: operatori del settore finanziario, funzioni *legal counsel, compliance & risk, internal audit*

DATA EDIZIONE: marzo 2025

L. 28/2025 - “Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria”

In data 20 marzo 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 28/2025, che conferisce delega al Governo per una riforma organica e per il riordino del **sistema sanzionatorio** e di tutte le procedure sanzionatorie previste dal **d.lgs. 58/1998 (TUF)**, nonché ulteriori disposizioni in **materia finanziaria**.

La delega del sistema sanzionatorio del TUF, che comprenderà anche i reati e i connessi illeciti amministrativi richiamati dall'art. 25-sexies d.lgs. 231/2001, dovrà essere esercitata nel rispetto dei principi di *«individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività»*, di *«individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative»* e di *«facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori»*.



ARGOMENTO: AUTORICICLAGGIO - BANCAROTTA - SOTTRAZIONE AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel*, *compliance & risk*, *internal audit*, avvocati

DATA PUBBLICAZIONE: gennaio 2025

Cassazione Penale, sez. II, 5 dicembre 2024 (dep. 15 gennaio 2025), n. 1810 - Autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta

*Nel caso di contestazione dei reati di bancarotta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e **autoriciclaggio** a carico dell'imprenditore persona fisica, l'ente può essere chiamato a rispondere in relazione a quest'ultima fattispecie, costituente reato presupposto ai sensi dell'**art. 25-octies d.lgs. 231/2001**.*

Nella vicenda in esame l'Accusa aveva contestato la realizzazione di operazioni finalizzate a rendere inefficace la riscossione dei tributi tramite la costituzione di un'altra persona giuridica verso cui far confluire, con operazioni fittizie, tutti gli elementi attivi, con successiva applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo a carico della persona fisica.

La Corte, tra l'altro, a fronte del ricorso del solo legale rappresentante della società ha dichiarato l'impugnazione inammissibile che tale impugnazione possa estendersi anche ai profili riguardanti la persona giuridica.

ARGOMENTO: PROCESSO A CARICO DELL'ENTE - CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

SOGGETTI DESTINATARI: avvocati

DATA PUBBLICAZIONE: gennaio 2025

Cassazione Penale, sez. III, 5 novembre 2024 (dep. 17 gennaio 2025), n. 2062 - Citazione diretta a giudizio nel processo all'ente

Non è abnorme e, pertanto, non è ricorribile per cassazione - non determinando una stasi insuperabile del procedimento penale - il provvedimento con cui il giudice dichiara la nullità del **decreto di citazione diretta a giudizio** emesso nei confronti di una società, imputata ai sensi del d.lgs. 231/2001, con restituzione degli atti al pubblico ministero.

Il giudice, in particolare, aveva rilevato che, secondo la disposizione dell'art. 59, comma 1 d.lgs 231/2001, la responsabilità dell'ente deve essere contestata *«in uno degli atti indicati dall'art. 407 bis, comma 1, del codice di procedura penale»*, quindi formulando l'imputazione con richiesta di rinvio a giudizio ovvero nei casi previsti nei titoli II, II, IV, V e V-bis del libro VI, mentre non contempla la citazione diretta a giudizio di cui agli artt. 550 ss. c.p.p. (ragione per cui l'azione penale, esercitata nelle forme del decreto di citazione diretta, risultava non correttamente esercitata nei confronti dell'ente).

La Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero avverso tale ordinanza, *«pur apparendo fondate le considerazioni del PM ricorrente quanto all'art. 59 d.lgs 231/2001»*, sul presupposto che, a seguito della declaratoria di nullità e della restituzione degli atti al pubblico ministero, il processo può correttamente proseguire, avendo l'Accusa la possibilità di rinnovare la *vocatio in iudicium* dell'ente secondo le modalità contemplate dal d.lgs. 231/2001.

ARGOMENTO: WHISTLEBLOWING - INTERESSE PERSONALE

SOGGETTI DESTINATARI: funzioni *legal counsel*, *compliance & risk*, *internal audit*, HR, avvocati

DATA PUBBLICAZIONE: gennaio 2025

Cassazione Civile, sez. lav., 3 dicembre 2024 (dep. 27 gennaio 2025), n. 1880 - Segnalazione di illeciti nel contesto lavorativo e interesse personale del dipendente

La disciplina in materia di segnalazione degli illeciti, c.d. **whistleblowing** (da ultimo riformata dal d.lgs. 24/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937) - nella vicenda in esame riferita a una segnalazione effettuata in ambito pubblicistico ai sensi dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 (applicabile *ratione temporis* nella versione antecedente alla l. 179/2017) da parte di un dipendente successivamente colpito da sanzioni disciplinari - «risponde ad una duplice ratio, consistente da un lato nel delineare un particolare status giuslavoristico in favore del soggetto che segnala illeciti e, dall'altro, nel favorire l'emersione, dall'interno delle organizzazioni pubbliche, di fatti illeciti, promuovendo forme più incisive di contrasto alla corruzione» e importa che il dipendente «non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione effettuata, che deve avere ad oggetto una condotta illecita, non necessariamente penalmente rilevante». Tuttavia l'istituto del whistleblowing - anche nel contesto lavorativo privato, come da ultimo stabilito anche dal d.lgs. 24/2023 - «non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori», trattandosi di conflitti «disciplinati da altre normative e da altre procedure».

Nel caso di specie, si era stato accertato un **interesse personale del dipendente** alla presentazione delle denunce (che erano finalizzate a esprimere un personale disaccordo del whistleblower rispetto alle scelte di gestione dell'amministrazione di appartenenza), che portava a escludere l'applicazione del citato art. 54-bis d.lgs. 165/2001.

ARGOMENTO: PATTEGGIAMENTO - CONFISCA**SOGGETTI DESTINATARI:** avvocati**DATA PUBBLICAZIONE:** febbraio 2025**Cassazione Penale, sez. II, 29 gennaio 2025 (dep. 5 febbraio 2025), n. 4753**

La pronuncia affronta la questione relativa alla possibilità di disporre la confisca del prezzo e del profitto del reato nei confronti dell'ente, quale sanzione principale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/2001, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) a carico dell'ente (nel caso di specie nei confronti di una galleria d'arte in relazione al delitto di autoriciclaggio dell'art. 648-ter.1 c.p., costituente reato presupposto ai sensi dell'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001, in relazione al ricavato dalla vendita di un quadro derivante da).

La Cassazione è partita dalla premessa che, seppur la disposizione dell'art. 19 d.lgs. 231/2001 preveda che la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato sia disposta con la «*sentenza di condanna*», nondimeno la sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna, fatte salve diverse disposizioni di legge (secondo la disciplina dell'art. 445, comma 1-*bis* c.p., da intendersi richiamata anche nel processo a carico dell'ente per effetto dell'art. 34 d.lgs. 231/2001). Ne discende che «è il legislatore a stabilire in via generalizzata una parificazione dei due tipi di sentenza, salvo che non intervenga una disposizione specifica a stabilire diversamente, che nel caso che qui occupa non è dato ravvisare, per cui tale equiparazione consente l'applicazione nel caso di specie del disposto di cui all'art. 19 D.lgs. n. 231/2001».

Il punto centrale riguardava la confiscabilità ad opera del giudice, nella sentenza di patteggiamento, del prezzo o del profitto del reato ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/2001, nonostante detto aspetto non avesse formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti.

La Cassazione, discostandosi da un recente precedente di legittimità, ha affermato che «*la confisca, a differenza delle altre sanzioni che prevedono una forbice edittale, non consente valutazioni discrezionali del giudice né in ordine all' "an", né in ordine al "quantum", poiché è la norma che la impone in relazione ad un catalogo di reati specificamente indicati e che ne determina la misura, parametrandola sull'entità del prezzo o del profitto derivato dall'illecito*» e, pertanto, rappresenta «*una sanzione che non è commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, circostanze queste che richiedono una valutazione discrezionale del giudice, ma è diretta a privare l'autore del beneficio economico tratto dall'illecito*».

Ne segue che la confisca «*non è nella disponibilità delle parti*», restando del tutto irrilevante la circostanza che non avesse formato oggetto dell'accordo tra pubblico ministero ed ente.

Secondo la Corte, conclusivamente, in tema di confisca e patteggiamento, le parti, nell'ambito della loro discrezionalità e autonomia, possono includere nell'accordo anche eventuali indicazioni in ordine all'*an* e al *quantum* della confisca, ma il giudice non è vincolato alle richieste delle parti, in quanto detta misura esula dall'area della negozialità individuata e delimitata dall'art. 444 c.p.p.

ARGOMENTO: IRRETROATTIVITÀ - REATO PRESUPPOSTO

SOGGETTI DESTINATARI: avvocati

DATA PUBBLICAZIONE: febbraio 2025

Cassazione Penale, sez. VI, 19 dicembre 2024 (dep. 4 febbraio 2025), n. 4535 - Responsabilità dell'ente e principio di irretroattività

La Cassazione ha annullato l'ordinanza di applicazione, in fase cautelare, della misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione a carico di un ente per il reato presupposto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p., introdotto dal d.lgs. 75/2020 nell'art. 24 d.lgs. 231/2001), in forza del principio di legalità applicabile anche rispetto alla responsabilità "da reato" degli enti (art. 2 d.lgs. 231/2001).

In particolare, osserva la Corte che l'ente non può essere colpito da misura cautelare per un reato che, all'epoca della sua commissione, non era ancora previsto come reato presupposto nel "catalogo" del d.lgs. 231/2001 (nel caso di specie, *«gli ascensori sono stati installati e consegnati nel 2018 [...] e la condotta fraudolenta sarebbe consistita nella fornitura di beni che, per caratteristiche tecniche, non corrispondevano a quanto stabilito. Le attività ulteriori "volte a dissimulare la dolosa errata esecuzione del contratto" - se scollegate dalla iniziale fornitura, che ratione temporis non rileva come illecito ex d.lgs. n. 231 - non possono integrare il presupposto della responsabilità amministrativa dipendente da reato»*).

ARGOMENTO: PROCESSO A CARICO DELL'ENTE - CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

SOGGETTI DESTINATARI: avvocati

DATA PUBBLICAZIONE: febbraio 2025

Cassazione Penale, sez. V, 10 gennaio 2025 (dep. 28 febbraio 2025), n. 8369 - Citazione diretta a giudizio nel processo all'ente

La sentenza, prendendo le distanze dal precedente di Cass 2062/2024, ha riconosciuto che la citazione diretta a giudizio rientra tra le modalità di esercizio dell'azione penale nei confronti dell'ente, benché non espressamente richiamata dall'art. 59 d.lgs. 231/2001,

Secondo la Corte l'omessa menzione del decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 c.p.p.) all'interno del d.lgs. 231/2001 non è frutto di una precisa volontà del legislatore, ma di una mera dimenticanza.

Dal principio generale di trattazione unitaria della responsabilità della persona fisica e dell'ente nell'ambito dello stesso procedimento discende l'irragionevolezza della tesi che imporrebbe di procedere con due riti separati per il reato presupposto e per l'illecito amministrativo. Ne segue che è abnorme, perché determina un'insuperabile stasi del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare, dichiara la nullità parziale del decreto di citazione diretta a giudizio solo in relazione all'illecito amministrativo dell'ente dipendente da reato per il quale è previsto l'esercizio dell'azione penale ai sensi degli artt. 550 ss. c.p.p.

ARGOMENTO: NOMINA DEL DIFENSORE - RIESAME CAUTELARE

SOGGETTI DESTINATARI: avvocati

DATA PUBBLICAZIONE: marzo 2025

Cassazione Penale, sez. III, 23 gennaio 2025 (dep. 6 marzo 2025), n. 9243 - Nomina del difensore dell'ente nel procedimento di riesame cautelare

La richiesta di riesame reale, relativa a un decreto di sequestro preventivo, presentata dal difensore dell'ente nominato dal legale rappresentante indagato del reato presupposto è comunque ammissibile, se, al momento della presentazione dell'impugnazione, l'ente non abbia notizia della pendenza a proprio carico di un procedimento per responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Nel caso di specie, il giudice del riesame aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una società contro un decreto di sequestro preventivo, in virtù del conflitto di interessi - rilevato ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 231/2001 e secondo costante giurisprudenza - della nomina conferita dall'amministratore indagato nel medesimo procedimento.

Secondo la Cassazione, fermo il principio secondo cui anche l'ente sottoposto a indagini, per partecipare al procedimento, deve costituirsi in giudizio per mezzo di difensore nominato da un soggetto diverso dal legale rappresentante a cui è contestato il reato presupposto, è necessario distinguere l'ipotesi in cui l'ente, benché formalmente "annotato" nel registro dell'art. 335 c.p.p., non abbia ricevuto l'informazione di garanzia ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 231/2001, non è tenuto a conoscere la sussistenza del procedimento a suo carico e, pertanto, può validamente proporre riesame quale terzo in buona fede.

ARGOMENTO: SOCIETÀ UNIPERSONALI

SOGGETTI DESTINATARI: PMI, SRL unipersonali

DATA PUBBLICAZIONE: marzo 2025

Cassazione Penale, sez. III, 10 dicembre 2024 (dep. 19 marzo 2025), n. 10930 - Società unipersonali e campo di applicazione del d.lgs. 231/2001

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato da una società unipersonale contro il decreto di sequestro preventivo disposto a suo carico in relazione all'illecito dell'art. 25-*quinqüiesdecies* d.lgs. 231/2001 (in ragione della nomina del difensore dell'ente da parte del legale rappresentante indagato), ha confermato il principio per cui, in relazione al campo di applicazione dell'art. 1 d.lgs. 231/2001, le società unipersonali a responsabilità limitata rientrano a tutti gli effetti tra gli enti assoggettati alla disciplina del d.lgs. 231/2001, essendo, a differenza delle imprese individuali, soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell'unico socio.

ARGOMENTO: NORME ANTINFORTUNISTICHE - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE

SOGGETTI DESTINATARI: datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, operatori del settore ferroviario

DATA PUBBLICAZIONE: febbraio 2025

Trib. Milano, sez. V penale, 25 febbraio 2025 - Disastro ferroviario di Pioltello

In data 25 febbraio 2025 il Tribunale di Milano ha pubblicato il dispositivo della sentenza relativa al caso del disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018, in cui sono stati contestati, da un lato, alle persone fisiche a vario titolo imputate i delitti di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose e rimozione od omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e, dall'altro, all'ente (RFI) l'illecito previsto dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001.

Mentre nei confronti delle persone fisiche imputate il Tribunale ha pronunciato, a seconda delle posizioni, sia sentenze di condanna che di assoluzione, per l'ente è stata pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza dell'illecito amministrativo contestato, non avendo il giudice ritenuto integrata la circostanza aggravante c.d. prevenzionistica, relativa alla violazione delle norme antinfortunistiche che deve necessariamente caratterizzare la fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose richiamate dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001.

Sotto questo profilo, il Tribunale, riprendendo l'orientamento seguito anche nella nota vicenda del disastro ferroviario di Viareggio, ha escluso che le norme cautelari di cui era contestata la violazione e il cui rispetto avrebbe evitato il verificarsi del disastro avessero a oggetto specifiche cautele antinfortunistiche, ritenendo che in realtà esse attenessero alla gestione di un rischio ontologicamente diverso, relativo alla sicurezza della circolazione ferroviaria e alla tutela della pubblica incolumità.

ARGOMENTO: MISURE DI PREVENZIONE - MODELLO ORGANIZZATIVO

SOGGETTI DESTINATARI: operatori del settore moda, logistica e GDO

DATA PUBBLICAZIONE: febbraio 2025

Trib. Milano, sez. mis. prev. - Revoca anticipata dell'amministrazione giudiziaria

Nel mese di febbraio il Tribunale di Milano ha disposto la revoca anticipata, rispetto al termine fissato negli originari decreti del 2024, della misura dell'amministrazione giudiziaria disposta, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), di due noti *brand* della moda e del lusso, in relazione a condotte di "agevolazione colposa" di forme di sfruttamento della filiera di approvvigionamento dei beni (riconducibili alla fattispecie di "caporalato" di cui all'art. 603-bis c.p., contestate ai fornitori "a valle" della catena produttiva).

In un primo caso, la revoca è stata disposta sulla premessa di una *«reazione assolutamente positiva»* da parte della società, nell'ambito della quale *«sono stati adottati concreti ed efficaci interventi per l'attuazione del programma»* prescritto per *«il superamento delle criticità che non rivestivano carattere strutturale»*.

In particolare, secondo il giudice di prevenzione, *«la riorganizzazione e l'applicazione delle misure di controllo dei fornitori, il rafforzamento dell'organismo di vigilanza e l'inserimento in organico di ben 17 nuove figure professionali dedicate a rendere ancora più stringenti i presidi sulla catena di produzione»* sono tra gli *«elementi dimostrativi dell'atteggiamento costruttivo della società»*.

Nell'altro caso, la casa di moda ha *«risolto i rapporti con i fornitori a rischio con estrema rapidità e ha anche sviluppato diverse buone pratiche che hanno ricevuto l'approvazione del tribunale»* e *«con l'ausilio dei suoi legali e consulenti, operando in sinergia con l'amministratore giudiziario, ha saputo reagire nel modo corretto»*, facendo del provvedimento *«un'occasione di miglioramento e rinnovamento, riscoprendo e adottando iniziative importanti nella prospettiva di prevenire il ripetersi di fenomeni»* analoghi a quelli oggetto del provvedimento di amministrazione giudiziaria.

In entrambi i casi, il provvedimento di amministrazione giudiziaria aveva prescritto alle società di adottare o, comunque, di revisionare il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, sia a livello di identificazione del rischio reato di "caporalato" lungo la filiera sia a livello di protocolli di prevenzione, potenziando e implementando ulteriormente i controlli sulla catena dei fornitori e subfornitori dei prodotti poi commercializzati.